(N. 17)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(GAVA)

di concerto col Ministro del Bilancio

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 19 AGOSTO 1953

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1953 al 30 giugno 1954.

Vedi Stampato N. 2789 della 1ª Legislatura.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1000)

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1953 al 30 giugno 1954, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonchè a far pagare le spese per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1953 al 30 giugno 1954 ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione allegati alla presente legge. (Appendice n. 1).

Art. 3.

L'Amministrazione dell'Azienda monopolio banane è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1953 al 30 giugno 1954, in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (Appendice n. 2).

Art. 4.

L'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della guardia di finanza è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1953 al 30 giugno 1954, in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge. (Appendice n. 3).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della guardia di finanza, quelle descritte nell'elenco numero 1 annesso allo stato di previsione della spesa dell'Amministrazione stessa.

I capitoli di spesa di detta Amministrazione, a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del predetto regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono quelli descritti nell'elenco n. 2 annesso allo stato di previsione della spesa dell'Amministrazione stessa.

Art. 5.

La composizione della razione viveri per gli allievi del Corpo della guardia di finanza e le integrazioni di vitto e i generi di conforto per i militari del Corpo medesimo in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per l'esercizio finanziario 1953-54, in conformità delle tabelle allegate alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministeso della difesa per lo stesso esercizio.

L'appendice n. 2 è contenuta nello stampato della Camera dei deputati della 1ª Legislatura n. 3165 relativo allo Stato di previsione della spesa del soppresso Ministero dell'Africa Italiana.